



**PROTOCOLLO DI INTESA
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIDATTICHE PER IL CORSO DI LAUREA
MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA LM-41 di UNICAMILLUS
PRESSO L'AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA**

Tra

La Regione del Veneto con sede in Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901, Venezia (C.F. 80007580279), legalmente rappresentata dal Presidente della Giunta regionale, _____

e

L'Università UniCamillus - Saint Camillus International University of Health and Medical Sciences, con sede in Roma, Via di Sant'Alessandro n. 8, (C.F. 97962900581) legalmente rappresentata dal Rettore _____

Premesso che:

- con decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 28 novembre 2017, su conforme parere dell'Anvur, è stata istituita e accreditata l'Università non statale legalmente riconosciuta denominata Saint Camillus International University of Health and Medical Sciences con sede a Roma (promotore: Fondazione Progetto Salute);
- con il medesimo decreto ministeriale è stato approvato lo statuto e il regolamento didattico del Saint Camillus International University of Health and Medical Sciences (di seguito UniCamillus) ed è stato autorizzato il rilascio di titoli di studio aventi valore legale per i corsi di studio previsti e accreditati;
- l'Università promuove come obiettivo primario la formazione medica di studenti provenienti da Paesi in via di sviluppo o che intendono sviluppare la propria carriera professionale al servizio delle popolazioni di questi Paesi. Inoltre intende contribuire all'abbattimento della carenza di operatori sanitari che, secondo stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dei più autorevoli organismi internazionali, rappresenta la maggiore piaga dell'umanità, anche nell'ottica di migliorare la qualità dei servizi socio-sanitari offerti e renderli sempre più autonomi dalla dipendenza di aiuti internazionali. Per il perseguimento di tali obiettivi l'Università realizza anche attività di ricerca, sperimentazione e studio con particolare attenzione alle patologie e alle problematiche dei Paesi in via di sviluppo;

considerato che:

- l'Università UniCamillus ha richiesto, come previsto dal DM n. 289 del 25/3/2021, formale parere al Presidente della Regione del Veneto in merito all'accREDITAMENTO, a partire dall'a.a. 2023/2024, di un nuovo Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua italiana, premettendo che, disponendo di appositi accordi con la Fondazione Villa Salus per lo svolgimento delle attività pratiche professionalizzanti presso le sue strutture IRCSS San Camillo del Lido di Venezia e l'Ospedale Classificato Villa Salus di Mestre che per la loro articolazione e dimensioni possono accogliere gli studenti dal IV anno per le esercitazioni relative ai tirocini formativi e che l'avvio di tale corso non graverebbe sul Servizio Sanitario regionale neppure in termini di contributi pubblici essendo UniCamillus totalmente autofinanziata con fondi propri;
- anche in considerazione del parere positivo espresso dalla Regione del Veneto, il Ministro dell'Università e della ricerca con decreto n. 1498 del 09/11/2023 ha provveduto all'accREDITAMENTO iniziale presso la UniCamillus - Saint Camillus International University of Health and Medical Sciences – del corso di studio LM-41 Medicina e Chirurgia in lingua italiana, con sede a Venezia, a decorrere dall'a.a. 2023/2024 limitatamente ad un triennio;



tenuto conto che:

- in base alla normativa vigente il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (Classe LM-41) (di seguito corso di laurea) consta, per il conseguimento del titolo abilitante, complessivamente di 360 crediti formativi universitari (Cfu) e ad ogni Cfu corrispondono 25 ore di apprendimento;
- lo studente deve acquisire specifiche professionalità ed è pertanto tenuto a svolgere, tra l'altro, attività formativa professionalizzante prevista nel percorso formativo frequentando le strutture assistenziali, di laboratorio e cliniche per un numero complessivo minimo di 60 Cfu, di cui 15 Cfu sono destinati al tirocinio pratico-valutativo necessario per conseguire l'abilitazione all'esercizio professionale;
- l'attività formativa professionalizzante è una forma di attività didattica tutoriale che comporta per gli studenti la partecipazione ad attività cliniche o di laboratorio e l'esecuzione guidata di attività pratiche a titolo di simulazione dell'attività clinica o di laboratorio, sotto il controllo diretto di un tutor;
- il tirocinio pratico-valutativo valido ai fini dell'abilitazione all'esercizio professionale deve essere espletato secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, al quinto e sesto anno di corso, un mese in area chirurgica, un mese in area medica ed un mese nell'ambito della medicina generale;

considerato che:

- a seguito della definizione degli 80 posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea per la sede Lido di Venezia per l'a.a. 2023/2024 (numero di posti superiore rispetto all'iniziale previsione) operata dal decreto del Ministro dell'Università e della ricerca n. 1501 del 13/11/2023, l'Università UniCamillus ha richiesto alla Regione del Veneto di poter usufruire di ulteriori strutture sanitarie, in aggiunta a quelle già immediatamente disponibili da parte dell'Ateneo stesso, proponendo "... per ovvie ragioni di contiguità" l'Azienda Ulss 3 Serenissima quale azienda sanitaria pubblica di riferimento per lo svolgimento dei tirocini professionalizzanti da parte degli studenti in medicina e chirurgia di UniCamillus, anche nella prospettiva di una futura fidelizzazione professionale degli stessi al territorio veneziano;
- il numero degli studenti è destinato ad aumentare anche per la sovrapposizione dei successivi anni accademici che vedranno i frequentanti dell'ultimo triennio impegnati contemporaneamente nell'attività di tirocinio;
- non risultano direttamente applicabili le disposizioni disciplinanti l'attività formativa universitaria presso le aziende sanitarie del Veneto secondo quanto indicato dal decreto legislativo n. 517/1999 tuttavia è possibile far ricorso ai principi ispiratori contenuti nel decreto legislativo n. 502/1992 con riferimento al rapporto di collaborazione instaurabile tra Regione e Atenei per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, per quanto attiene alla formazione degli operatori sanitari presso le strutture sanitarie;

considerato che:

- la Regione del Veneto ha interesse alla promozione della formazione del profilo del medico atteso il particolare periodo storico caratterizzato da una attuale offerta formativa universitaria non pienamente aderente al fabbisogno formativo regionale annualmente espresso al Ministero della Salute e da una difficoltà da parte del Servizio sanitario regionale di reperire medici di medicina generale o specialisti con riferimento a certe discipline, e pertanto è disponibile ad instaurare un rapporto di collaborazione con l'Università UniCamillus al fine di consentire l'espletamento delle attività didattiche di tirocinio e di tirocinio professionalizzante degli studenti del corso di laurea avente sede a Lido di Venezia secondo i criteri di seguito indicati e fermo restando il mantenimento dell'accreditamento del corso da parte del Mur;



accertato che:

- le Aziende Sanitarie del Veneto, tra le quali l’Azienda Ulss n. 3 Serenissima, sono sia sedi di svolgimento di corsi di studio triennali delle Professioni Sanitarie afferenti agli Atenei di Padova, di Verona e di Ferrara sia sedi di svolgimento dell’attività clinica professionalizzate prevista per gli studenti dei corsi di laurea in medicina e chirurgia, per gli specializzandi medici e non medici e per i medici frequentanti i corsi regionali di medicina generale e che pertanto l’accoglimento di ulteriori studenti deve avvenire secondo una adeguata programmazione degli accessi numerici finalizzata a permettere non solo l’adeguata formazione degli studenti stessi ma altresì a garantire un ordinario svolgimento delle attività aziendali e assistenziali;
- l’Azienda Ulss 3 Serenissima ha manifestato il proprio assenso ad ospitare presso le proprie strutture ulteriori studenti secondo criteri e modalità che garantiscano la compatibilità e la sostenibilità della loro presenza con le ordinarie attività che devono essere garantite;

atteso che:

- la Giunta regionale del Veneto ha approvato la presente intesa con deliberazione n. _____ del _____;
- il Consiglio di Amministrazione dell’Università UniCamillus nella seduta del _____, ha approvato la presente intesa con la Regione Veneto,

TUTTO CIO’ PREMESSO
si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto dell’intesa

1. La presente intesa regola i rapporti tra la Regione del Veneto e l’Università UniCamillus e definisce le modalità di svolgimento dell’attività formativa professionalizzante e del tirocinio pratico-valutativo necessario per conseguire l’abilitazione professionale, presso le strutture sanitarie dell’Azienda Ulss 3 Serenissima, da parte degli studenti del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41) – sede Lido di Venezia - dell’Università UniCamillus.
2. L’anno accademico iniziale di riferimento della presente intesa è rappresentato dall’a.a. 2023/2024.

Art. 3 – Impegni dell’Università UniCamillus

1. All’Università spetta la completa responsabilità dell’attività accademica e dell’individuazione e reclutamento del personale docente.
2. L’attività di docenza viene assicurata dall’Università affidando gli insegnamenti ai propri docenti, a docenti di altri Atenei o a docenti a contratto sulla base di quanto previsto dalla normativa nazionale e dallo specifico regolamento di UniCamillus.



3. UniCamillus assicura l'attività amministrativa e l'organizzazione a supporto delle attività didattiche professionalizzanti previste dal regolamento didattico del corso di laurea presso la sede decentrata di Venezia in collaborazione con l'Azienda Ulss 3 Serenissima e sulla base di una apposita programmazione congiunta.

4. L'Università inoltre provvede:

- alla copertura assicurativa per responsabilità civile e per infortuni degli studenti tirocinanti nonché alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile dei docenti;
- ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. 81/2008 o comunque disposti dal medico competente dell'Ateneo. Su motivata richiesta dell'Azienda Ulss 3 Serenissima lo studente è tenuto a sottoporsi ai controlli sanitari, a carico dell'Azienda volti a prevenire la diffusione di malattie infettive o l'insorgenza di altre patologie; tali controlli potranno essere effettuati prima dell'inizio delle attività oppure a seguito di specifica esposizione.

Art. 4 – Attività didattica del personale del Servizio sanitario regionale

1. Ai dirigenti e al personale non dirigente del Servizio sanitario regionale possono essere attribuiti formalmente da UniCamillus incarichi di docenza a titolo gratuito o a titolo oneroso a carico dell'Università.

2. L'attività di insegnamento da parte dei soggetti dipendenti del Servizio Sanitario regionale dovrà essere svolta esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio e compatibilmente con le esigenze collegate ai compiti istituzionali e di carattere organizzativo.

Art. 5 – Apporto della Regione del Veneto

1. La Regione del Veneto mette a disposizione le strutture idonee delle Azienda Ulss 3 Serenissima ad accogliere gli studenti del corso di laurea per lo svolgimento delle attività formative professionalizzanti e del tirocinio pratico-valutativo.

2. Al fine di dare attuazione alla presente intesa l'Azienda annualmente dovrà:

- mettere a disposizione, per la durata della convenzione, locali, laboratori, strumenti informatici, biblioteca idonei allo svolgimento delle attività formative;
- identificare specificatamente le Unità Operative afferenti ai presidi ospedalieri e alle articolazioni territoriali presso le quali potrà svolgersi l'attività formativa professionalizzante e il tirocinio pratico-valutativo, garantendo la coerenza delle attività assistenziali svolte presso le stesse con gli obiettivi formativi previsti dall'ordinamento didattico;
- quantificare il numero di studenti del corso di laurea che potranno avere accesso alle strutture compatibile con l'organizzazione aziendale;
- individuare e attribuire al proprio personale la funzione di tutor al quale affiancare gli studenti in tirocinio, gestire l'attribuzione di ulteriori compiti ai propri dipendenti necessari allo svolgimento dell'attività formativa, definire l'organizzazione interna più idonea nonché le modalità di accesso degli studenti alle strutture appositamente individuate;
- garantire l'accesso alla mensa o ai servizi di ristorazione convenzionati al personale docente universitario del corso di laurea secondo quanto statuito dal regolamento aziendale con riferimento ai soggetti esterni;
- garantire l'accesso alla mensa o ai servizi di ristorazione convenzionati agli studenti del corso di laurea secondo quanto previsto in materia dalle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario (Esu) per la generalità degli studenti iscritti all'Università e nel rispetto delle modalità e dei termini definiti in convenzione da Esu con le strutture di ristorazione convenzionate;
- predisporre una relazione sugli impegni assunti e sui costi di esercizio sostenuti in attuazione della presente convenzione, che sottopone alla Regione del Veneto.



Art. 6 – Oneri diretti e indiretti

1. La stipula della presente Intesa e gli impegni dalla stessa derivanti non devono comportare alcun onere diretto o indiretto a carico del bilancio della Regione del Veneto.
2. L'Azienda Ulss 3 Serenissima annualmente predisporre una relazione sui costi diretti e indiretti derivanti dall'attuazione della presente convenzione, che sottopone all'Università UniCamillus la quale dovrà provvedere al relativo rimborso.
3. Oneri e spese imprevisti che si rendessero eventualmente necessari in attuazione della presente intesa saranno totalmente a carico dell'Università UniCamillus.

Art. 7 - Convenzione attuativa

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla presente intesa, è demandata ad apposita convenzione tra l'Azienda Ulss 3 Serenissima e l'Università UniCamillus l'ulteriore definizione dei rimanenti aspetti organizzativi e di coordinamento, da sottoporre a nulla osta da parte della Regione del Veneto.

Art. 8. – Accordi con enti privati

1. L'Università UniCamillus, per lo svolgimento dell'attività didattica formativa del corso di laurea, nell'ambito della propria autonomia provvede alla stipula di accordi con enti privati ancorché accreditati con il Servizio sanitario regionale, dai quali non potrà derivare alcun onere a carico della Regione del Veneto e del Servizio sanitario regionale, e provvede ad inviare copia dell'accordo stesso alla Regione.

Art. 9 - Coordinamento

1. Le Parti si impegnano alla reciproca informazione o consultazione in ordine alle determinazioni che abbiano influenza sull'attuazione del presente atto.

Art. 10 – Revisione e sospensione

1. E' fatta salva la possibilità di rivedere o sospendere l'attuazione del presente protocollo nel caso di gravi irregolarità o sopraggiunte condizioni tali da pregiudicare il buon andamento dell'attività istituzionale presso le strutture sanitarie dell'Azienda Ulss 3 Serenissima.

Art. 11 – Durata

1. Il presente Protocollo d'Intesa entra in vigore alla data di sottoscrizione con decorrenza dall'anno accademico 2023/2024 ed ha una vigenza di tre anni con possibilità di rinnovo da manifestarsi da ambo le Parti per iscritto entro tre mesi dalla scadenza.

Art. 12 – Controversie

1. Qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla conclusione, interpretazione o applicazione della presente convenzione, qualora non si risolva tra le Parti stesse, verrà rimessa in via esclusiva al Foro di Venezia.



Art. 13 – Rinvio di disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente atto si applicano le disposizioni nazionali e regionali in materia per quanto compatibili.

Art. 14 – Sottoscrizione e imposta di bollo

1. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale e verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, con oneri a carico della parte richiedente.

2. Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972, a carico dell'Università UniCamillus.

REGIONE DEL VENETO

(firmato digitalmente)

UNIVERSITÀ UNICAMILLUS

(firmato digitalmente)

